

Allegato "B" al N. 30296/14862 Rep.

Philo – Pratiche Filosofiche

Statuto

**DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, DURATA**

Art. 1) - È costituita l'Associazione denominata “Philo – Pratiche Filosofiche” o in breve “Philo”.

L'Associazione non ha fini di lucro, è politicamente indipendente e finanziariamente autonoma, e ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede in Milano, in via Tiraboschi, 6. Potrà tuttavia aprire sedi secondarie anche altrove.

**SCOPO E ATTIVITA'**

Art. 2) – L'Associazione ha finalità culturali e scientifiche; ha come oggetto di studio, ricerca e intervento la promozione e la divulgazione delle pratiche filosofiche, intese nel senso più ampio come pratiche, di qualsiasi tipo, svolte per avvicinarsi a una vita consapevole nella dedizione alla ricerca della saggezza. Philo intende per pratiche filosofiche l'insieme delle tecniche e delle attività culturali in quanto rivolte alla ricerca della saggezza e in quanto aperte al dialogo e alla reciproca fecondazione. In particolare essa intende promuovere l'integrazione filosofica di un campo di pratiche che approfondisca le dimensioni corporee e artistiche della ricerca educativa e della cura; le concezioni e le tecniche delle psicologie del profondo; le metodologie dell'approccio sistemico all'analisi dei contesti e alla cura delle relazioni; le pratiche biografiche e autobiografiche; lo studio delle discipline letterarie e delle scienze umane; lo studio delle scienze della natura; lo studio delle discipline spirituali appartenenti al patrimonio religioso di tutte le tradizioni.

A questo scopo Philo si propone di:

\* arricchire, accrescere, aggiornare, sperimentare e diffondere il patrimonio di conoscenze, interpretazioni, analisi ed esperienze sulle pratiche filosofiche in generale e con riferimento ai differenti contesti in cui esse sono e sono state promosse e sperimentate;

\* promuovere e costruire occasioni di riflessione e confronto su di esse e su storie, esperienze e progetti ad esse inerenti;

\* indagare e valorizzare le specificità e le differenze di proposte nell'ambito della riscoperta della dimensione pratica della filosofia;

\* evidenziare i nuovi bisogni espressi nei diversi ambiti culturali e sociali in relazione alla possibilità di adottare stili di vita orientati alla consapevolezza di sé e alla saggezza, ricercando esplorando e proponendo risposte adeguate;

\* promuovere iniziative di educazione e di formazione rivolte alla diffusione delle pratiche filosofiche;

\* facilitare lo scambio di comunicazioni, dati, informazioni studi ed esperienze sulle pratiche filosofiche nei loro diversi aspetti; promuovere la collaborazione tra quanti si occupano di pratiche filosofiche e della loro diffusione, a qualsiasi titolo e in qualsiasi contesto.

L'attività ai sensi e per gli effetti del comma secondo dell'articolo 10 del Dlgs 460/97 è destinata in via specifica a persona svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali e/o familiari che cerchino nella cultura e nella filosofia ( nella concezione più ampia della materia) aiuto nella vita di ogni giorno.

Art. 3) - Per il raggiungimento dei propri scopi Philo potrà svolgere, in

proprio o avvalendosi di risorse esterne, ogni tipo di attività in qualsiasi forma, tra cui, a titolo puramente esemplificativo ma non esclusivo, promuovere percorsi di formazione a qualsiasi livello; promuovere e svolgere studi e ricerche; raccogliere dati e informazioni da qualsiasi fonte; promuovere, organizzare ed effettuare indagini, ricerche, riunioni, convegni, corsi, seminari, ritiri, spettacoli; produrre, editare, pubblicare, rappresentare e diffondere, anche per via commerciale, materiali scritti, sonori, iconografici e audiovisivi su supporti cartaceo, ottico, elettronico e magnetico e comunque realizzati con ogni altro mezzo attualmente conosciuto o che possa essere scoperto in futuro; svolgere propaganda con tutti i mezzi consentiti; svolgere trattative e stabilire contratti con qualsiasi interlocutore pubblico e privato.

Potrà inoltre promuovere, nelle forme ritenute più opportune, contatti, intese, accordi anche operativi, sia a livello universitario e interuniversitario locale, sia a livello nazionale e internazionale con enti, associazioni, gruppi o persone singole che perseguano, in tutto o in parte, fini analoghi o complementari a quelli dell'Associazione. Potrà promuovere anche la nascita di gruppi e associazioni affiliati all'Associazione, o partecipare a quelli nazionali o internazionali esistenti.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale inibendosi di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **FONDO COMUNE E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 4) - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote di associazione e di contribuzione annuali versate dai soci e dai contributi straordinari versati dai soci o da terzi;
- b) gli eventuali proventi derivanti dell'attività svolta dall'Associazione;
- c) i beni e le attrezzature utilizzati per il perseguimento degli scopi sociali;
- d) le somme, i lasciti e le donazioni di qualunque genere purché accettati dagli organi sociali;
- e) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il finanziamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.

Il Fondo Comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e in caso di scioglimento per qualsiasi causa, sarà devoluto con le modalità previste dall'art. 26

#### **ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO (BILANCIO) ANNUALE**

Art. 5) - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6) - Entro il 30 aprile di ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico - Finanziario (Bilancio) dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno.

Il Rendiconto Annuale sarà sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **SOCI**

Art. 7) - Sono soci le persone fisiche e/o giuridiche di qualunque nazionalità che condividendo le finalità del presente statuto si adoperino fattivamente per la sua implementazione.

La partecipazione dei soci alla vita associativa non è temporanea ma effettiva e permanente.

I soci sono soggetti al pagamento di una quota annuale di associazione.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione Philo e ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e dell'accesso ai materiali conservati presso l'Associazione Philo, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Gli associati godono dei medesimi diritti e doveri secondo il principio generale della democrazia partecipativa

Il contributo associativo è irripetibile e intrasmissibile.

Art. 9) La qualità di socio viene meno, oltre che per morte:

- a) per il mancato versamento, entro le scadenze fissate, delle quote di associazione o di contribuzione dovute;
- b) per recesso che va comunicato dal socio al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote e contributi già versati;
- c) a seguito di delibera motivata dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora il socio abbia messo in atto comportamenti gravemente lesivi per l'immagine dell'Associazione Philo o di nocimento per il regolare svolgimento della sua attività. Il provvedimento di esclusione pronunciato dall'Assemblea è inappellabile.

## **ORGANI SOCIALI**

Art. 10) - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti;

Art. 11) - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute dagli associati per iniziative da esso deliberate.

## **L'ASSEMBLEA**

Art. 12) - L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative o contributive; ogni socio, indipendentemente dalla categoria a cui appartiene, ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'entità delle quote associative o contributive versate.

Art. 13) Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Revisore dei conti;
- d) approvare il Rendiconto o bilancio consuntivo e preventivo;
- e) approvare gli indirizzi programmatici di attività;
- f) deliberare l'ammissione dei soci
- g) approvare le modifiche statutarie e decidere lo scioglimento dell'Associazione seguendo le modalità previste dell' art . 26 dello statuto.

Art. 14) L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale e inoltre ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa. La richiesta di convocazione e la convocazione devono indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima convocazione o in eventuale seconda convocazione e, in un ordine del giorno, i punti su cui l'Assemblea sarà chiamata a deliberare.

La convocazione deve essere affissa nei locali della sede e giungere ai soci per via telematica all'indirizzo da ciascuno di essi indicato con mezzi idonei che assicurino l'avvenuta ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data della prima convocazione.

Art. 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione - che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima - quale che sia il numero dei soci presenti.

Gli associati potranno farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato delegato per iscritto.

Nessun associato potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo presente in Assemblea.

Delibera di norma a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati. Le delibere dell'Assemblea vengono verbalizzate.

Art. 17) Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 18) - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi; i suoi membri, che possono essere denominati "Consiglieri", sono rieleggibili. La carica è gratuita.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da non meno di due e non più di sei soci.

Art. 19) – Spetta al Consiglio Direttivo

a) dirigere, disciplinare e coordinare l'attività dell'Associazione Philo, mettendo in atto gli indirizzi programmatici proposti dal Presidente o approvati dall'Assemblea;

b) intraprendere tutte le iniziative necessarie al funzionamento dell'Associazione;

c) coordinarne le risorse umane e materiali interne ed esterne;

d) costituire settori e gruppi di ricerca, di studio, di lavoro, di progetto, assegnando i relativi incarichi e le relative responsabilità, e stabilendo eventuali compensi;

e) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, e i programmi e rendiconti dell'attività;

f) stabilire ogni anno, per l'anno successivo, le quote minime annuali di associazione e di contribuzione;

g) accettare contributi lasciti e donazioni di qualunque genere;

h) formulare proposte all'Assemblea in ordine all'attuazione di quanto previsto nel presente Statuto;

i) deliberare l'eventuale cambiamento della sede sociale e l'eventuale

apertura di nuove sedi dell'Associazione.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in caso di comprovato impedimento, dal membro più anziano di età. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età e sono valide in presenza di almeno la metà dei suoi membri; le delibere sono prese a maggioranza e devono essere verbalizzate. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

Qualora, per qualsiasi ragione, il numero dei componenti del Consiglio scenda stabilmente sotto la metà, il Consiglio sarà integrato, sino alla data della successiva Assemblea, per cooptazione tra gli aventi diritto.

#### **IL PRESIDENTE**

Art. 21) - Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quanto il Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile, è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Garantisce la linea e il livello culturale e scientifico dell'Associazione, ne assicura il regolare funzionamento e ne promuove lo sviluppo, secondo i deliberati programmatici dell'Assemblea e avvalendosi della collaborazione operativa del Consiglio Direttivo che presiede.

Art. 22) Il Presidente rappresenta l'Associazione Philo a tutti gli effetti nei confronti dei terzi per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23) Il Presidente, di intesa con il Consiglio può designare uno dei membri di quest'ultimo come Tesoriere, assegnandogli le deleghe relative.

Art. 24) Il Presidente può attribuire ad altro membro del Consiglio, con atto scritto, l'incarico di sostituire lo stesso Presidente nelle proprie funzioni in caso di impedimento. In mancanza di detto atto scritto, in caso di impedimento assume le sue funzioni il membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il presidente ad interim è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente nel più breve tempo possibile.

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

Art. 25) - Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione verificando le operazioni di cassa, accertando la regolare tenuta della contabilità, esaminando i bilanci preventivi e consuntivi e certificandone per iscritto la veridicità. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. E' eletto dall'Assemblea, anche tra i non soci e, in questo caso, il Consiglio può stabilirne un eventuale compenso.

#### **SCIoglimento**

Art. 26) - Nel caso di cessazione dell'attività l'Assemblea dei soci, all'atto della deliberazione di scioglimento, provvede alla nomina di un liquidatore munito dei più ampi poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 10 lettera f) del Dlgs 460/97.

La proposta di devoluzione, avanzata dal Liquidatore, dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 18.

E' fatto divieto di ripartire tra i soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

Art. 27) - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia associativa.